

L. 109/94 E 216/96 - LIVELLI DI PROGETTAZIONE

B: 12.10

Delibera del Consiglio: 29.07.97

In vigore dal: 01.08.97  
Prima emissione

Redazione: Ing. V. Saccarola

## 0. PREMESSA

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della L. 109/94 e successive modificazioni sono attivi i tre livelli di progettazione, anche alla luce delle precisazioni di cui alla circolare LL.PP. 7/10/96 n. 4488 relativa alla disciplina transitoria di alcune norme della legge, considerato che a tutt'oggi non è stato emanato il Regolamento di attuazione previsto, si ritiene di applicare la tariffa professionale per i tre livelli di progettazione secondo quanto indicato dalla nota prot. 9352 del 03.01.96 del C.N.I. che di seguito viene riportata:

" OGGETTO: Riscontro nota del 30.11.1995 prot. 1265 - 95- prot. CNI 9352. Progettazione - articolazione su tre livelli.

I tre livelli di progettazione previsti dalle leggi 109/1994 e 216/1995 saranno solo a far tempo dall'1.3.1996 (D.L. 25.11.1995, n. 499 art. 13 comma 4°).

Per i tre livelli di progettazione, la proposta di legge Bargone all'esame della Camera prevede in attesa della redazione di una tariffa professionale specifica per le opere pubbliche che:

- per la **progettazione preliminare** si applichi l'aliquota della tabella B fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario;
- per la **progettazione definitiva** si applichi l'aliquota fissata per il progetto esecutivo;
- per la **progettazione esecutiva** si applichino le aliquote disposte per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

Tale ipotesi ha trovato consenso presso questo Consiglio Nazionale.

La citata proposta di legge elaborata in sede redigente della VIII Commissione della Camera prevede la rideterminazione di una nuova tabella B per i tre livelli di progettazione per cui è del tutto opinabile una iniziativa locale a definire quanto il legislatore già prevede in sede nazionale."